

Regolamento per la Concessione di Contributi, Vantaggi Economici e Forme di Amministrazione Condivisa del Comune di Ginosa

Sommario

PREAMBOLO	2
TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ	2
Art. 1 - Oggetto e Principi.....	2
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Ambito di Applicazione e Soggetti Beneficiari	3
Art. 4 - Tipologie di Intervento	4
TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI.....	4
Art. 5 - Risorse e Determinazione degli Importi	4
Art. 6 - Avvisi Pubblici e Modalità di Presentazione delle Domande.....	5
Art. 7 - Requisiti di Ammissibilità	5
Art. 8 - Criteri di Valutazione	5
Art. 9 - Procedimento di Concessione.....	6
Art. 10 - Erogazione dei Contributi e Vantaggi Economici	6
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RAPPORTI COLLABORATIVI	7
Art. 11 - Rapporti con gli Enti del Terzo Settore: Co-programmazione e Co-progettazione	7
Art. 12 - Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).....	7
Art. 13 - Accreditamento.....	7
TITOLO IV - OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI	8
Art. 14 - Obblighi dei Beneficiari e Trasparenza.....	8
Art. 15 - Rendicontazione	8
Art. 16 - Controlli e Verifiche	8
Art. 17 - Revoca e Sanzioni	9
Art. 18 – Monitoraggio e valutazione degli impatti.....	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
Art. 19 - Interpretazione e Raccordo Normativo.....	9
Art. 20 - Entrata in Vigore e Abrogazioni.....	9
Relazione Illustrativa al Regolamento per la Concessione di Contributi, Vantaggi Economici e Forme di Amministrazione Condivisa del Comune di Ginosa	11

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, in conformità all'Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicurando il rispetto dei principi cardine di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. La disciplina si fonda sul pieno riconoscimento e sulla valorizzazione della funzione sociale svolta dagli enti privati, in particolare dal mondo del Terzo Settore, in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'Articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana.

Al fine di superare l'approccio prestazionale tipico degli appalti a favore di un modello di amministrazione condivisa, orientato alla cooperazione per la realizzazione dell'interesse generale, il presente Regolamento stabilisce i presupposti per l'attivazione degli istituti di co-programmazione e co-progettazione, così come previsti dal Titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché degli artt. 7 e 8 della Legge della Regione Puglia, n.11 del 11 luglio 2025. Le procedure per l'applicazione di tali strumenti collaborativi sono definite in coerenza con le Linee guida in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo settore, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021.

Inoltre, il Regolamento concerne le convenzioni e gli accordi di collaborazione che l'Amministrazione può stipulare con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi, in applicazione dell'Articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto e Principi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Ginosa di contributi finanziari e vantaggi economici in favore di enti pubblici ed enti privati, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore, nonché il ricorso agli strumenti di amministrazione condivisa, quali co-programmazione, co-progettazione e convenzioni.
2. Possono beneficiare di vantaggi economici le persone fisiche che dimostrino l'impossibilità, totale o parziale, di usufruire di prestazioni o servizi a pagamento, mediante produzione di apposita documentazione che comprovi la predetta condizione, indicata nel bando o avviso di riferimento.
3. L'azione amministrativa del Comune di Ginosa si ispira ai principi di sussidiarietà orizzontale, imparzialità, pubblicità e trasparenza, buon andamento, partecipazione, efficacia, efficienza e

proporzionalità ed economicità, nel rispetto degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione Italiana, nonché dell'art. 1 comma 1 della L. 241/1990.

4. Il Comune valorizza il ruolo dei cittadini, singoli e associati, e degli Enti del Terzo Settore come risorsa fondamentale per la definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, culturali, sportive e di interesse generale della comunità amministrata.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Ginosa, in attuazione delle proprie funzioni e in coerenza con gli obiettivi fissati dal proprio Statuto e dalla legislazione vigente, intende:
 - a) Promuovere e sostenere iniziative e attività che rispondano a bisogni sociali, culturali, sportivi, educativi, ricreativi e di valorizzazione del territorio, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente comunale e l'interesse generale della comunità locale.
 - b) Favorire la partecipazione attiva della cittadinanza e degli Enti del Terzo Settore, singoli od organizzati in partenariato tra loro, alla vita della comunità, anche attraverso la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, promuovendo una forma di progettualità integrata e condivisa che coinvolga le organizzazioni attive a livello locale in ordine ai bisogni del territorio e degli interventi a tal fine necessari, individuabili anche attraverso forme di co-programmazione, di cui all'art.55 D.Lgs. 117/2017.
 - c) Garantire la massima trasparenza e pubblicità nell'assegnazione delle risorse pubbliche, definendo criteri e procedure chiare e verificabili.
 - d) Implementare gli istituti dell'Amministrazione Condivisa previsti dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), riconoscendoli come un canale alternativo al mercato per la co-creazione di valore pubblico;
 - e) Promuovere e valorizzare l'attività di volontariato, che metta in luce il protagonismo di soggetti di tutte le età, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per partecipare alla vita di comunità, inclusiva e aperta, e in particolare il protagonismo giovanile

Art. 3 - Ambito di Applicazione e Soggetti Beneficiari

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di soggetti, purché operanti senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa vigente:
 - a) Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 - b) Altre associazioni, fondazioni e comitati, costituiti con atto scritto e dotati di relativo statuto, operanti per fini di interesse generale.
 - c) Enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
 - d) persone fisiche in stato di indigenza totale o parziale, residenti a Ginosa;
 - e) Enti privati costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, incluse le società di capitali e le cooperative;
2. L'ammissione dei soggetti di cui al comma 1 lett. e) è subordinata al possesso cumulativo e inderogabile delle seguenti condizioni, da attestarsi e mantenersi per tutta la durata del rapporto con l'Amministrazione:
 - a) **Assenza di scopo di lucro:** L'attività di interesse generale (AIG) che accede al beneficio deve essere svolta in regime di assenza di scopo di lucro, nel rispetto delle previsioni statutarie e normative vigenti, in particolare l'articolo 8 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. È fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a favore di fondatori, associati, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali. I proventi

generati e le entrate comunque denominate derivanti da benefici conseguiti ai sensi del presente regolamento, devono essere integralmente utilizzati e reinvestiti per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

- b) **Obbligo di contabilità separata:** I soggetti di cui al presente comma devono adottare un regime di contabilità separata che consenta di distinguere in modo chiaro e analitico i flussi economici e finanziari relativi all'attività di interesse generale oggetto del beneficio da tutte le altre attività svolte. Tale separazione deve risultare evidente nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, depositato ai sensi di legge, e in ogni rendicontazione richiesta dall'Amministrazione.
 - c) **Trasparenza e rendicontazione:** I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti per gli Enti del Terzo Settore. Devono altresì dare pubblica evidenza dei contributi o vantaggi economici ricevuti dall'Amministrazione comunale, secondo la normativa vigente.
3. Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti che costituiscano partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali (salvo attività di sostegno a categorie disagiate).
4. I beneficiari devono, di norma, avere sede legale o operativa nel Comune di Ginosa o svolgere l'attività per la quale viene richiesto il sostegno nel territorio comunale. Iniziative di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia e arte possono essere ammesse anche se svolte fuori dal territorio comunale.

Art. 4 - Tipologie di Intervento

1. Gli interventi del Comune di Ginosa possono avvenire mediante:
- a) **Contributi finanziari:** erogazioni di somme di denaro, a carattere ordinario o straordinario, a parziale o totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di iniziative e attività, ovvero, limitatamente alle persone fisiche in stato di indigenza, per l'accesso a prestazioni o servizi a pagamento.
 - b) **Vantaggi economici:** concessione temporanea dell'uso agevolato o gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali, o la prestazione di servizi comunali economicamente valutabili.
 - c) **Patrocinio:** riconoscimento ufficiale di apprezzamento e adesione a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione culturale, artistica, sportiva, sociale o scientifica, senza assunzione di oneri finanziari diretti per il Comune.
 - d) **Amministrazione Condivisa:** ricorso agli istituti di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni con ODV e APS, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 (CTS), nonché dalla L. R. Puglia 11/2025.

TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 5 - Risorse e Determinazione degli Importi

1. Le risorse destinate agli interventi previsti dal presente Regolamento sono stabilite annualmente nel Bilancio di Previsione del Comune di Ginosa.
2. L'ammontare dei contributi finanziari è determinato:
- a) in base alla rilevanza delle iniziative per la collettività;
 - b) al sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
 - c) limitatamente ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2, alla capacità economica e alla tipologia di bisogno del richiedente;
 - d) alla disponibilità finanziaria delle risorse stanziare dal Comune.

3. L'ammontare del vantaggio economico è stabilito con riferimento alle tariffe ordinariamente praticate dal Comune per l'uso di beni o servizi, o, in assenza, tramite perizia estimativa.
4. I contributi non possono generare un utile per il beneficiario, ma sono destinati alla copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Avvisi Pubblici e Modalità di Presentazione delle Domande

1. Il Comune, di norma annualmente, individua gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo o vantaggio economico attraverso appositi Avvisi Pubblici, Bandi o apposite misure a sportello.
2. Gli Avvisi Pubblici stabiliscono le modalità, i termini di presentazione delle domande di contributo, l'indicazione del budget stanziato e i criteri specifici di valutazione per ciascun settore ed eventuali forme di cofinanziamento richieste.
3. La domanda deve essere redatta su apposita modulistica comunale, sottoscritta:
 - a) per le persone fisiche dal soggetto interessato, ovvero da chi eserciti su di esso la potestà genitoriale, la tutela legale, ovvero svolga ruoli di Amministratore di sostegno;
 - b) per i soggetti giuridici, dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta (ad es. statuto, atto costitutivo, proposta progettuale, relazione illustrativa, piano finanziario dettagliato, bilancio di previsione e conto consuntivo precedente, composizione dell'organo di amministrazione, e di vigilanza ove previsto).
4. Gli Enti del Terzo Settore sono esentati dal presentare la documentazione presente presso il RUNTS all'atto della domanda, nel rispetto dell' articolo 3, comma 1, lettera d) della L.R. Puglia 11 del 11 luglio 2025, che riconosce e promuove il "principio della riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sugli Enti del Terzo Settore".
5. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere contributi straordinari per ragioni di particolare urgenza, rilevanza strategica, ovvero per iniziative connotate da un carattere continuativo, con motivazione specifica e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
6. Non si procede ai sensi dei commi 1 e 2 per i contributi da assegnare a soggetti individuati dalla Legge.

Art. 7 - Requisiti di Ammissibilità

1. Per l'ammissibilità della domanda, i soggetti richiedenti devono:
 - a) Possedere i requisiti soggettivi indicati all'art. 3 del presente regolamento. In particolare, gli ETS devono essere iscritti al RUNTS e in regola con i relativi adempimenti.
 - b) Essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi.
 - c) Non avere contenziosi pendenti con il Comune di Ginosà, derivanti da precedenti rapporti convenzionali o contributivi, di gravità tale da essere ritenuti ostativi da parte del funzionario Responsabile del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
 - d) Svolgere iniziative coerenti con le finalità del presente Regolamento e dei Bandi che ne discendono, e che non siano in contrasto con le politiche e i programmi del Comune.
 - e) Garantire la copertura assicurativa per i volontari e/o lavoratori coinvolti nell'iniziativa.

Art. 8 - Criteri di Valutazione

1. Le domande ammissibili sono valutate sulla base di criteri predefiniti e pubblicati negli Avvisi Pubblici, tra cui, per i soggetti giuridici:
 - a) Qualità, coerenza e rilevanza dell'iniziativa in relazione ai bisogni della comunità locale.
 - b) Capacità di coinvolgere la cittadinanza, i volontari e/o fasce svantaggiate della popolazione.

- c) Esperienza, idoneità e qualificazione del soggetto proponente e del personale/volontari coinvolti.
 - d) Sostenibilità economica dell'iniziativa e diversificazione delle fonti di finanziamento (cofinanziamento pubblico/privato, autofinanziamento).
 - e) Capacità di generare impatto sociale positivo e duraturo sul territorio.
 - f) Innovatività e originalità del progetto proposto;
 - g) Capacità di operare in rete con altre organizzazioni e con soggetti pubblici e/o privati .
 - h) Forme di co-finanziamento intese come co-responsabilità, ovvero messa a disposizione di risorse funzionali al progetto e all'attività.
2. Negli Avvisi Pubblici potranno essere indicati i punteggi specifici per ciascun criterio al fine di garantire una valutazione oggettiva.

Art. 9 - Procedimento di Concessione

1. L'istruttoria delle domande è svolta dal Responsabile del Servizio competente.
2. Le domande incomplete o irregolari sono soggette a richiesta di integrazione o regolarizzazione. In caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la domanda è archiviata.
3. La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione giudicatrice per le procedure comparative o selettive, ovvero dal Responsabile del Servizio competente, per le misure vincolate al mero accertamento dei requisiti di ammissibilità.
4. La graduatoria provvisoria delle domande viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
5. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici avviene con determinazione del Responsabile competente, sulla base della graduatoria, ove prevista, e delle risorse disponibili. Il provvedimento deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti e alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa.

Art. 10 - Erogazione dei Contributi e Vantaggi Economici

1. L'erogazione del contributo avviene, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata, previa presentazione della rendicontazione finale.
2. È possibile richiedere un acconto del 50% del contributo concesso, con il saldo liquidato a seguito della rendicontazione, previa presentazione di apposita fidejussione dello stesso importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. Con riferimento ai contributi finanziari concessi alle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 2, le modalità di erogazione sono definite dagli appositi bandi e avvisi nel rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RAPPORTI COLLABORATIVI

Art. 11 - Rapporti con gli Enti del Terzo Settore: Co-programmazione e Co-progettazione

1. Il Comune di Ginosa, in attuazione dell'Art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 11 dell'11 luglio 2025 della Regione Puglia, promuove forme di co-programmazione e co-progettazione con gli ETS per la realizzazione di interventi e servizi di interesse generale, secondo quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali.
2. La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione dei bisogni della comunità, alla definizione degli obiettivi strategici e degli interventi da realizzare.
3. La **co-progettazione** è lo strumento per la definizione e la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, in cui il Comune e gli ETS partner mettono in comune risorse, competenze e responsabilità per raggiungere un obiettivo condiviso.
4. Le procedure di co-programmazione e co-progettazione garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, e sono disciplinate dalle Linee Guida nazionali e regionali, nonché dai provvedimenti attuativi comunali.
5. Il sostegno economico derivante dalla co-progettazione deve configurarsi come un contributo a fondo perduto o un rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, e non come un corrispettivo derivante da un rapporto sinallagmatico.

Art. 12 - Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS)

1. Il Comune di Ginosa, ai sensi dell'Art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), può stipulare convenzioni con ODV e APS iscritte al RUNTS da almeno sei mesi per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale.
2. Tali convenzioni devono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, inclusi gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, purché non superino i limiti previsti dall'art.17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 13 - Accreditamento

1. Il Comune di Ginosa può prevedere forme di accreditamento, ai sensi dell'Art. 55, comma 4, del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per abilitare gli ETS a operare in determinati settori di servizio, basate sulla verifica preventiva del possesso di requisiti di qualità e affidabilità.
2. La disciplina specifica dell'accREDITAMENTO, anche con riferimento al settore socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo, è definita da provvedimenti settoriali statali e regionali, nonché da appositi atti comunali.

TITOLO IV - OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 14 - Obblighi dei Beneficiari e Trasparenza

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e i vantaggi economici esclusivamente per le finalità per le quali sono stati concessi.
2. Ai soggetti giuridici, beneficiari, di cui all'art. 1 comma 1, è fatto obbligo di pubblicizzare il sostegno del Comune di Ginosa in tutte le forme di comunicazione e promozione dell'iniziativa, utilizzando la dicitura "con il patrocinio del Comune di Ginosa" o "con il contributo del Comune di Ginosa" e, ove previsto, lo stemma comunale.
3. I beneficiari di contributi pubblici superiori a 10.000 euro annui devono pubblicare sul proprio sito web le informazioni relative alle somme ricevute, come previsto dal D.Lgs. 117/2017 (CTS) e dalla Legge 124/2017 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Rendicontazione

1. I beneficiari, soggetti giuridici di cui all'art. 1 comma 1, sono tenuti a presentare una rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando la modulistica comunale, entro i termini specificati nell'atto di concessione o negli Avvisi Pubblici.
2. I beneficiari, persone fisiche di cui all'art. 1 comma 2, devono comprovare agli uffici eroganti che le somme ricevute a titolo di contributo finanziario, siano state correttamente utilizzate per le finalità evidenziate all'atto della domanda.
3. Al fine di prevenire il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, in conformità alla normativa vigente, è fatto divieto di concedere contributi o agevolazioni per progetti che risultino già interamente finanziati da altre fonti pubbliche, siano esse regionali, nazionali, europee o internazionali. L'ente vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese per prevenire, correggere e sanzionare l'indebito utilizzo delle risorse, anche attraverso l'acquisizione di apposite Dichiarazioni Sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
4. La rendicontazione deve includere una relazione illustrativa dell'attività svolta e un rendiconto economico-finanziario dettagliato, comprensivo di tutte le entrate (inclusi cofinanziamenti e altre entrate inerenti l'attività finanziata) e le spese effettivamente sostenute e documentate.
5. La mancata o insufficiente rendicontazione può comportare la riduzione o la revoca del contributo e, in relazione alla gravità, l'esclusione da futuri benefici.

Art. 16 - Controlli e Verifiche

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa e sulla rendicontazione finale, anche mediante verifiche ispettive e/o a campione.
2. I beneficiari devono fornire la documentazione originale richiesta e ogni altra collaborazione necessaria per l'accertamento.
3. L'Amministrazione, in particolare, verifica i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) per gli Enti del Terzo Settore, l'effettiva coincidenza dei dati pubblicati sul RUNTS con quelli indicati nella domanda del contributo, nonché la regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi;
 - b) per gli Enti lucrativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), l'effettiva coincidenza dei dati presso la rispettiva Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, con quelli indicati nella domanda di concessione del contributo, nonché la regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi;

- c) per gli Enti non lucrativi, di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), la coerenza di Statuto, atto costitutivo e ultimo rendiconto con quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento;
- d) per le persone fisiche, la differenza tra reddito del nucleo familiare con il "minimo vitale";
- e) per tutti i soggetti di cui all'art. 3, l'assenza di contenziosi pendenti con il Comune di Ginosa, derivanti da precedenti rapporti convenzionali o contributivi.

Art. 17 - Revoca e Sanzioni

1. Il contributo è revocato, con obbligo di restituzione delle somme versate ai sensi dell'art.10, in caso di:
 - a) Mancata realizzazione dell'iniziativa per cause non di forza maggiore.
 - b) Mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione.
 - c) Utilizzo improprio delle risorse o la falsa dichiarazione dei fatti.
 - d) Modifica sostanziale del programma delle attività senza preventiva comunicazione e approvazione da parte del Comune.
2. La revoca del contributo comporta l'esclusione del soggetto beneficiario dalla possibilità di accedere a nuovi benefici comunali per un periodo determinato, definito nei bandi e negli avvisi, comunque non inferiore a un anno.
3. Qualora l'iniziativa non venga realizzata in parte, il contributo è proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione delle somme versate ai sensi dell'art.10.
4. Gravi irregolarità possono comportare la segnalazione agli organi giudiziari competenti e la rifusione degli eventuali danni all'Amministrazione.

Art. 18 – Monitoraggio e valutazione degli impatti

1. Per i contributi e progetti di particolare rilevanza economica o sociale, l'Amministrazione può provvedere alla verifica dei risultati raggiunti e dell'impatto prodotto sul territorio anche tramite gli avvisi pubblici che possono prevedere specifici e/o eventuali indicatori di risultato e strumenti di monitoraggio periodico.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Interpretazione e Raccordo Normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto del Comune di Ginosa, del D.Lgs. 117/2017 (CTS), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla L.R. Puglia 11/2025 e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si raccorda con il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani" e con ogni altro atto precedentemente assunto dal Comune di Ginosa, disciplinante materie assimilabili.

Art. 20 - Entrata in Vigore e Abrogazioni

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale entra in vigore nel giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali in materia di contributi e benefici economici che risultino con esso incompatibili.
-

Relazione Illustrativa al Regolamento per la Concessione di Contributi, Vantaggi Economici e Forme di Amministrazione Condivisa del Comune di Ginosa

Premessa

Il presente Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e forme di amministrazione condivisa si inserisce in un quadro normativo e culturale in profonda evoluzione. A livello costituzionale, l'Art. 118, comma 4, Cost. ha sancito il principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo e promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale principio si affiancano gli imprescindibili dettami di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.) e di eguaglianza (Art. 3 Cost.).

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Art. 12, impone alle pubbliche amministrazioni di predeterminare criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, a garanzia di trasparenza e imparzialità.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) ha rivoluzionato il panorama, codificando un "diritto speciale" del Terzo Settore e introducendo gli istituti dell'amministrazione condivisa (co-programmazione, co-progettazione e convenzioni) come un canale giuridicamente blindato e alternativo all'affidamento di servizi tramite procedure di gara. La giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 131/2020) ha ulteriormente rafforzato tale assetto, definendo la collaborazione tra PA ed ETS come attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune di Ginosa, coerentemente con il proprio Statuto che riconosce e sostiene le libere associazioni e il volontariato, e che valorizza l'attività e la collaborazione dei cittadini, ha già dimostrato sensibilità verso questi temi con l'approvazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani" nel maggio 2023. Il presente Regolamento si propone di sistematizzare e ampliare la disciplina del sostegno pubblico a tali iniziative, superando una logica puramente "erogativa" per abbracciare pienamente quella della "amministrazione condivisa", come raccomandato anche dalla recente Legge Regionale della Puglia 11/2025 in materia di promozione delle attività degli Enti del Terzo Settore.

Principi Fondamentali

Il Regolamento si fonda su alcuni principi cardine:

- 1. Sussidiarietà:** Il Comune riconosce e valorizza il contributo autonomo dei cittadini e delle loro formazioni sociali per la realizzazione di attività di interesse generale, intervenendo in modo complementare e di supporto.
- 2. Trasparenza e Imparzialità:** Ogni fase del procedimento, dalla pubblicazione degli avvisi alla valutazione delle domande e all'erogazione dei contributi, è improntata alla massima pubblicità e oggettività, con criteri predeterminati.
- 3. Differenziazione degli Strumenti:** Il Regolamento distingue chiaramente tra le diverse forme di sostegno, in particolare tra il "contributo" (contributo finanziario e vantaggio economico) e il "corrispettivo" (tipico dei contratti d'appalto). Questa distinzione è fondamentale per evitare elusioni delle norme sugli appalti pubblici e garantire la corretta qualificazione tributaria. A tale proposito si richiama quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) che così recita: *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017."*

4. Co-responsabilità: Nelle forme di amministrazione condivisa, il rapporto tra Comune ed ETS è di partenariato, con una co-costruzione del progetto e una condivisione di responsabilità.

Le Principali Novità e Impatto

Il presente Regolamento introduce o rafforza diverse previsioni significative:

- **Definizione Organica delle Forme di Sostegno:** Il testo unifica e chiarisce le diverse modalità attraverso cui il Comune può sostenere le iniziative, dai contributi finanziari al patrocinio, fino alle più evolute forme di amministrazione condivisa [Art. 4].
- **Centralità del Codice del Terzo Settore (CTS):** Gli ETS iscritti al RUNTS sono riconosciuti come interlocutori privilegiati, con specifici percorsi collaborativi [Art. 3, Art. 11, Art. 12]. Questo allinea Ginosà al dettato della riforma nazionale e regionale.
- **Amministrazione Condivisa come Canale Autonomo:** Viene esplicitato e disciplinato l'uso della co-programmazione e co-progettazione (Art. 11), in armonia con l'esistente Regolamento sui beni comuni e la recente legislazione regionale della Puglia. Si sottolinea che il sostegno economico in questo contesto non può generare profitto, configurandosi come rimborso di costi, a differenza del prezzo di un servizio [Art. 11.5, Art. 12.2].
- **Convenzioni con ODV e APS:** Viene data piena attuazione all'Art. 56 CTS (Art. 12), permettendo convenzioni basate sul solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, pilastro del principio del volontariato.
- **Requisiti di Accesso al RUNTS:** L'iscrizione al RUNTS diviene un requisito fondamentale per gli ETS che intendono beneficiare delle forme di sostegno e collaborazione, garantendo conformità statutaria e trasparenza [Art. 7.1.a].
- **Rafforzamento della Trasparenza e Accountability:** Il Regolamento prevede obblighi chiari di pubblicità per gli avvisi, le graduatorie e i contributi concessi [Art. 9.4, Art. 14.3], e impone rigide modalità di rendicontazione (Art. 15) per assicurare il corretto impiego delle risorse pubbliche.
- **Sistema di Controlli e Sanzioni:** Vengono esplicitate le facoltà di controllo dell'Amministrazione e le conseguenze in caso di inadempimento, uso improprio o false dichiarazioni [Art. 16, Art. 17].

Implicazioni Fiscali (Nota Tecnica)

È fondamentale per gli Enti ammissibili a benefici comprendere le implicazioni fiscali dei contributi e dei vantaggi economici ricevuti, in particolare ai fini IVA e IRES.

• Contributi a Fondo Perduto (non corrispettivi):

◦ **IVA:** Le erogazioni che costituiscono mere elargizioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, senza un nesso sinallagmatico (obbligazione di dare, fare, non fare o permettere) con una prestazione o cessione di beni, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo [Art. 2.1]. Esempi tipici sono gli aiuti di Stato automatici o i fondi per attività sociali convenzionate. Tuttavia, per queste operazioni escluse da IVA, si pone il problema della detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti relativi. La detraibilità dipende dal regime impositivo delle operazioni attive poste in essere dall'ente. Se l'ente realizza anche operazioni imponibili, si applica il pro-rata di detraibilità.

◦ **IRES:** Per gli enti non commerciali, l'Art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR (e l'Art. 79, comma 4, lettera b) del CTS) prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente stesso. Questa esclusione vale sia per i contributi a fondo perduto che per quelli che hanno natura di corrispettivo, purché soddisfino le condizioni di convenzione/accredimento e finalità sociale.

• Contributi Corrispettivi (soggetti a IVA):

◦ **IVA:** Quando l'ente beneficiario assume un'obbligazione a favore dell'ente erogatore (rapporto sinallagmatico) per una cessione di beni o una prestazione di servizi, il contributo assume rilevanza

ai fini IVA e costituisce il corrispettivo dell'operazione, la quale sarà soggetta a imposta. L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che, se sussiste un legame diretto tra l'erogazione e l'attività svolta dall'ente come controprestazione, l'operazione è imponibile IVA.

◦ **IRES:** I contributi corrispettivi sono assimilati ai ricavi e sono soggetti a IRES secondo l'Art. 85 del TUIR, a meno che non rientrino nell'esclusione dell'Art. 143, comma 3, lett. b) TUIR/Art. 79, comma 4, lett. b) CTS, come specificato sopra.

È cruciale che l'Amministrazione Comunale di Ginosa e gli ETS locali analizzino attentamente la natura dell'erogazione (contributo vs. corrispettivo) e il concreto assetto degli interessi delle parti, come indicato dalla Circolare n. 34/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato n. 4540/2024). La previsione di clausole risolutive o risarcitorie per inadempimento è un chiaro indice di corrispettività.

Articolato del Regolamento: Sintesi e Giustificazione

Il Regolamento è strutturato in cinque Titoli per garantire chiarezza e sistematicità:

• **TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ:** Definisce l'oggetto, i principi ispiratori (sussidiarietà, trasparenza, ecc.), le finalità del Comune nel sostenere le iniziative e identifica i soggetti beneficiari e le tipologie di intervento. La distinzione tra soggetti e la gamma di interventi sono ampie per coprire le molteplici esigenze della comunità.

• **TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI:** Dettaglia le modalità di accesso ai contributi e vantaggi economici tradizionali. Vengono esplicitati i criteri di assegnazione delle risorse, le procedure per gli avvisi pubblici e la presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione. Questo garantisce l'attuazione dell'Art. 12 della L. 241/1990 e la trasparenza richiesta.

• **TITOLO III - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RAPPORTI COLLABORATIVI:** Questo Titolo è strategico e innovativo, ponendosi come fulcro dell'applicazione del CTS. Introduce e disciplina la co-programmazione, la co-progettazione e le convenzioni per ODV/APS, delineando il Comune come un soggetto che non solo eroga, ma "condivide" la responsabilità e la progettualità con il Terzo Settore, come esplicitamente delineato nelle "Linee Guida" del DM 72/2021. Viene ribadito il carattere non lucrativo del sostegno in questi contesti, per differenziarlo nettamente dalle logiche di mercato.

• **TITOLO IV - OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI:** Indispensabile per garantire l'efficacia e la regolarità delle erogazioni. Vengono definiti gli obblighi dei beneficiari, le modalità di rendicontazione (anche alla luce dei modelli del CTS), i poteri di controllo del Comune e le relative sanzioni in caso di inottemperanza o uso improprio dei fondi. La trasparenza è ulteriormente rafforzata con l'obbligo di pubblicazione dei dati sui contributi [78, 14.3].

• **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE:** Contiene le norme di chiusura, garantendo il raccordo con la normativa superiore e con le disposizioni locali già esistenti, in particolare con il Regolamento sulla gestione dei beni comuni urbani, che viene integrato e rafforzato nelle sue implicazioni finanziarie per le attività collaborative.

Conclusioni

Il presente Regolamento rappresenta un passo fondamentale per il Comune di Ginosa verso una gestione più moderna, trasparente ed efficace del rapporto con il vivace mondo associativo e del Terzo Settore locale. Implementando i principi costituzionali e le disposizioni del Codice del Terzo Settore, il Comune si doterà di uno strumento in grado di:

• **Stimolare la partecipazione civica:** Rafforzando il coinvolgimento dei cittadini e degli ETS nella definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

• **Incrementare l'efficacia degli interventi:** Attraverso una programmazione e co-progettazione più aderente ai reali bisogni della comunità.

• **Garantire la legalità e la trasparenza:** Riducendo la discrezionalità e fornendo un quadro di riferimento certo e verificabile per tutti gli attori coinvolti.

- **Valorizzare le specificità del Terzo Settore:** Riconoscendo la sua natura non lucrativa e il suo contributo insostituibile al benessere sociale.

L'adozione di questo Regolamento non sarà solo un adempimento normativo, ma un investimento nella capacità del Comune di Ginosa di costruire un welfare di comunità più inclusivo, solidale e partecipato. Sarà essenziale accompagnare l'entrata in vigore del Regolamento con adeguati percorsi formativi per il personale comunale e azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli Enti del Terzo Settore, per garantire una piena e consapevole applicazione di tutte le sue potenzialità.

Con la speranza che questa proposta possa contribuire fattivamente allo sviluppo della Comunità locale, Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.